



QUADERNI DI SOSTENIBILITA'

DECRETO ATTUATIVO DI RECEPIMENTO DELLA CSRD

APPROVAZIONE DEFINITIVA



Ambito di applicazione - I soggetti obbligati

Il decreto si applica alle società di cui agli articoli seguenti costituite nella forma giuridica della **società per azioni**, della **società in accomandita per azioni**, della **società a responsabilità limitata** nonché della **società in nome collettivo** e della **società in accomandita semplice**. Le società obbligate redigono la relazione sulla gestione nel **formato elettronico** di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815. **Non rientrano** nell'ambito di applicazione del presente decreto **le micro-imprese**, anche qualora queste abbiano valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.

«**micro-imprese**»: le società che alla data di chiusura del bilancio non abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- 1) totale dello stato patrimoniale: **euro 450.000**;
- 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: **euro 900.000**;
- 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: **10**.

«**PMI quotate**»: le società che alla data di chiusura del bilancio non abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- 1) totale dello stato patrimoniale: da **euro 450.000** fino a **euro 25.000.000**;
- 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: da **euro 900.000** fino a **euro 50.000.000**;
- 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: superiori a **11**.

«**imprese di grandi dimensioni**»: le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- 1) totale dello stato patrimoniale: **euro 25.000.000**;
- 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: **euro 50.000.000**;
- 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: **250**.

«**gruppo di grandi dimensioni**»: gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- 1) totale dello stato patrimoniale: **euro 25.000.000**;
- 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: **euro 50.000.000**;
- 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: **250**.

La verifica del superamento dei limiti numerici può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati ai numeri 1) e 2) sono maggiorati del 20 per cento.

Il commento

Il legislatore in sede di approvazione del Decreto di Recepimento della Direttiva Europea sul Reporting di Sostenibilità ha voluto mantenere l'approccio di fondo della regolamentazione comunitaria quanto all'individuazione dei soggetti sottoposti ad obbligo.

La norma specifica che divengono soggetti obbligati non solo le società di capitali ma anche quelle di persone. Definisce, infine, la metodologia di calcolo per individuare la soglia dimensionale dei Gruppi di società che non consolidino il Bilancio attraverso l'adozione di parametri per il calcolo del valore aggregato minimo.

Rimane ferma l'esclusione delle Micro Imprese. Per le PMI non quotate si rimanda a diverse iniziative sia della Commissione Europea che del MEF il quale ha aperto una consultazione pubblica nei giorni scorsi.

La rendicontazione di Sostenibilità - Requisiti



Le imprese di grandi dimensioni, nonché le piccole e medie imprese quotate **includono** in un'apposita sezione della **relazione sulla gestione** le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione

1. una breve descrizione del **modello** e della **strategia** aziendale che indichi:
 - a) la **resilienza** del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
 - b) le **opportunità** per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità;
 - c) i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi **piani finanziari** e di **investimento**, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C **in linea con l'Accordo di Parigi**;
 - d) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa **tengono conto delle istanze dei portatori di interesse** e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità;
 - e) le **modalità di attuazione della strategia** dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
2. una descrizione degli **obiettivi temporalmente definiti** connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra **almeno per il 2030 e il 2050**, una **descrizione dei progressi** da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una **dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive**;
3. una descrizione del **ruolo degli organi di amministrazione e controllo** per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro **competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità**;
4. una descrizione delle **politiche** dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
5. informazioni sull'esistenza di **sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità** e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;
6. una descrizione:
 - 1) delle **procedure di dovuta diligenza applicate** dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
 - 2) dei **principali impatti** negativi, effettivi o potenziali, **legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore**, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
 - 3) di **eventuali azioni intraprese dall'impresa** per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
7. una descrizione dei **principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità**, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
8. **indicatori pertinenti** per la comunicazione delle informazioni.

N.B.

Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione ai sensi del presente decreto, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, la società obbligata include nella rendicontazione di sostenibilità una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro.

La società, anche nel rispetto della normativa e degli accordi applicabili in materia, prevede modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. I rappresentanti dei lavoratori comunicano il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di controllo.



Rendicontazione Consolidata - Le differenze

Se la società madre identifica **differenze significative tra i rischi o gli impatti del gruppo** e i rischi o gli impatti di una o più delle sue società figlie, la medesima società **fornisce una spiegazione adeguata**, a seconda dei casi, dei rischi e degli impatti della società figlia o delle società figlie in questione.

La società madre indica quali società figlie incluse nel consolidamento non forniscono le informazioni di sostenibilità.

La società madre che fornisce le informazioni richieste non è tenuta a fornire le informazioni nella relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio annuale delle società figlie alle quali rimane l'obbligo di rimandare al bilancio della controllante.

Rendicontazione per imprese di paesi terzi

La norma si applica alle società figlie e alle succursali di società madri extra-europee che hanno generato negli **ultimi due esercizi consecutivi**, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, **nel territorio dell'Unione** ricavi netti delle vendite e delle prestazioni **superiori a 150 milioni di euro**.

Le società figlie, che siano imprese di grandi dimensioni o piccole e medie imprese quotate, pubblicano e rendono accessibile **la relazione sulla sostenibilità della società madre extra-europea**.

La norma si applica alla **succursale di una società madre extra-europea** nel caso in cui essa non abbia una società figlia con sede nel territorio dell'Unione europea e tale succursale abbia generato **ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro nell'esercizio precedente**.

La relazione sulla sostenibilità pubblicata dalla società figlia o dalla succursale deve essere redatta dalla società madre in conformità agli **standard di rendicontazione** contenuti negli atti delegati **emanati dalla Commissione Europea**.

Se la società madre extra-europea **non rende disponibile la relazione** sulla sostenibilità, la società figlia o la succursale chiedono che la società madre extra-europea fornisca tutte le informazioni necessarie per consentire loro di adempiere agli obblighi previsti dal presente articolo.

Qualora **non siano fornite tutte le informazioni**, la società figlia o la succursale redige, pubblica e rende accessibile la relazione di sostenibilità contenente tutte le informazioni in suo possesso, ottenute o acquisite, e **rilascia una dichiarazione attestante che la società madre extra-europea non ha messo a disposizione le informazioni necessarie**.

Il commento

La struttura del sistema di rendicontazione che l'Italia intende recepire ricalca sostanzialmente la norma europea con riguardo al sistema di standard. Dobbiamo tuttavia notare alcune differenze che non trovano riscontro nelle norme di recepimento di altri Paesi membri. In particolare si noti il riferimento alla competenza richiesta in materia di Sostenibilità in capo all'organo di Governo societario. Beninteso, esiste la possibilità che lo stesso organo acceda ai tali competenze attraverso soggetti esterni allo stesso. Rimane in ogni caso la duplice alternativa tra accedere attraverso sistemi di esperienze e competenze inserite in pianta organica o attraverso consulenti esterni. Infine, il complesso articolato riguardante le società di diritto NON EU si spiega con la conferma del valore che viene riconosciuto alla rendicontazione di Sostenibilità come acceleratore della transizione.



Revisione legale

Il **revisore della rendicontazione di sostenibilità** abilitato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, appositamente incaricato, **esprime** con la relazione di cui all'articolo 14-bis del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, **le proprie conclusioni** circa la conformità della suddetta rendicontazione alle norme del presente decreto che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9, nonché circa la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852

Il **revisore della rendicontazione di sostenibilità**, incaricato ai sensi della presente norma, **può essere lo stesso revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio** o un diverso revisore legale.

Responsabilità, sanzioni ed entrata in vigore

La responsabilità di garantire che le informazioni richieste dagli articoli 3, 4, 5 e 7 siano fornite in conformità a quanto previsto dal presente decreto compete agli amministratori delle società tenute agli obblighi ivi previsti. Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea

Per le quotate:

Da **150.000,0** (primo triennio) a **2.500.000,0** (standard)

Obbligo di nomina da parte del CDA di un **Dirigente preposto alla Sostenibilità** dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità. Attestazione resa secondo il modello Consob e richiesta per l'adempimento delle comunicazioni relative ai soggetti quotati o emittenti di strumenti finanziari quotati.

Dal **1° gennaio 2024** (con pubblicazione nel 2025) saranno coinvolte le aziende già soggette agli obblighi della NFRD (Non Financial Reporting Directive), che viene sostituita dalla CSRD;

Dal **1° gennaio 2025** (con pubblicazione nel 2026) sarà la volta delle altre grandi imprese;

Dal **1° gennaio 2026** (con pubblicazione nel 2027) dovranno adeguarsi alla normativa anche le PMI quotate, gli enti creditizi piccoli e non complessi e le aziende di assicurazione e di riassicurazione captive (quelle cioè che coprono i rischi delle società capogruppo).

Dal **1° gennaio 2028** (con pubblicazione nel 2029), infine, toccherà alle filiali e succursali di società madri residenti al di fuori dell'UE che, negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno di essi, hanno generato ricavi netti da vendite e prestazioni superiori a 150 milioni di euro in territorio europeo, a livello di gruppo o individuale.

Il commento

Il ruolo del Revisore Legale del Bilancio di Sostenibilità viene espressamente riconosciuto in capo ai Revisori Legali del bilancio civilistico. I requisiti professionali rimangono i medesimi. Viene riconosciuto un periodo transitorio di tre anni al termine del quale sono richieste specifiche competenze e percorsi professionali abilitanti ai professionisti della revisione che intendano dedicarsi alla rendicontazione ESG.

Infine, a differenza di altri ordinamenti giuridici, l'Italia sembra propendere verso la sola responsabilità amministrativa in caso di mancato adempimento all'obbligo di rendicontazione. Per quanto severo, il regime di penalità sembra concentrato sui soli soggetti ammessi ai mercati regolamentati nello spirito di maggior tutela degli investitori.



ATLANTE

abilitatori della sostenibilità

www.atlanteconsulting.it